

il 27,1% dei siti proposti i moduli sono stati compilati in modo incompleto, per il 4% dei siti proposti le informazioni non sono state trasmesse in base al modulo standard EUR15, e per il 67,4% dei siti proposti non è stato trasmesso alcun modulo standard con informazioni scientifiche.

(¹) GUL 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro 1. Oder-Plan Architektur GmbH, 2. NCC Siab Bau GmbH e 3. Esbensen Consulting Engineers, presentato il 3 marzo 1999

(Causa C-77/99)

(1999/C 160/05)

Il 3 marzo 1999 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor R.B. Wainwright, consigliere giuridico principale, e dalla signora K. Schreyer, funzionario nazionale distaccato presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico della Commissione europea, Centre Wagner, Kirchberg, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro 1. Oder-Plan Architektur GmbH, 2. NCC Siab Bau GmbH e 3. Esbensen Consulting Engineers.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- condannare i convenuti in quanto debitori in solido a pagare alla Commissione 54 510 EUR oltre agli interessi per l'ammontare di 20 798,70 EUR per il periodo 1.1.1993 - 15.1.1999;
- condannare i convenuti in quanto debitori in solido a pagare alla Commissione europea a decorrere dal 16.1.1999 sul capitale di 54 510 EUR gli interessi al tasso calcolato dall' «European Monetary Cooperation Fund» per le sue transazioni in EUR maggiorato di 2 punti percentuali;
- condannare i convenuti in qualità di debitori in solido alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

La competenza della Corte di giustizia viene basata su una clausola compromissoria stipulata nel 1992.

La Commissione, come previsto nel contratto, ha denunciato il contratto di sovvenzione concluso con i convenuti per mancata esecuzione del progetto e chiede la parziale restituzione degli anticipi concessi oltre agli interessi al tasso convenuto nel contratto.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato il 3 marzo 1999

(Causa C-78/99)

(1999/C 160/06)

Il 3 marzo 1999 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora C. Tufvesson, consigliere giuridico, e dal signor B. Mongin, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995, 95/26/CE, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE, relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE, relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE, relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE, relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE, in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale(¹), o non avendo comunicato i provvedimenti necessari per conformarvisi, è venuta meno agli obblighi imposti dalla stessa direttiva;
- condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il carattere vincolante delle disposizioni dell'art. 189, n. 3, e dell'art. 5, n. 1, del Trattato CE obbliga gli Stati membri ad adottare i provvedimenti necessari per trasporre le direttive di cui sono destinatari nell'ordinamento giuridico nazionale, e ciò entro il termine prescritto. Tale termine è scaduto il 18 luglio 1996 senza della Francia abbia adottato i provvedimenti necessari.

(¹) GUL 168 del 18.7.1995, pag. 7.